



BILANCIO

Ai blocchi di partenza la nuova Sabatini capitalizzazione

di Luigi Scappini

OneDay Master

Finanziare l'impresa vitivinicola

Scopri di più

Dal prossimo **1.10.2024** scatta la “caccia” ai **contributi** previsti con l'[articolo 21, D.L. 34/2019](#), convertito in L. 58/2019, meglio noti come **nuova Sabatini capitalizzazione**.

Per effetto di quanto previsto dall'articolo 4, Decreto Mimit 43/2024, e dall'articolo 7, D.M. 22.4.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16.6.2022, ivi richiamato, possono **accedere** al contributo le **pmi** (come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE) che, alla data di presentazione della domanda, sono costituite nella forma di **società di capitali**, con la **sede legale** o una unità locale in **Italia**, regolarmente **iscritte** al **Registro Imprese** o a quello delle **imprese di pesca**.

Oltre a questi requisiti, è necessario che siano nel **pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria** o sottoposte a **procedure concorsuali** con finalità liquidatoria; inoltre, non devono risultare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato, in un conto bloccato, gli **aiuti individuati quali illegali o incompatibili** dalla Commissione Europea. Da ultimo, è necessario che **non siano in condizioni tali da risultare quali impresa in difficoltà**, ai sensi di quanto previsto, per i settori agricolo e forestale, dall'articolo 2, punto 14, Regolamento ABER, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei **prodotti della pesca** e dell'acquacoltura, dall'articolo 3, punto 5, Regolamento FIBER e, per i settori non ricompresi nei precedenti, dall'articolo 2, punto 18, Regolamento GBER.

Da un punto di vista oggettivo, gli **investimenti** vengono agevolati a condizione che rientrino in un contesto di un **processo di capitalizzazione** dell'impresa.

Gli investimenti devono rispettare quanto previsto dall'articolo 9, D.M. 22.4.2022 e, nello specifico, **consistere in**:

- **investimenti in beni strumentali**, ovverosia macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware classificabili, nell'attivo dello Stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, nonché di **software e tecnologie digitali**



destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale;

- **investimenti 4.0** in beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi **gli investimenti in big data, cloud computing**, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, *Radio frequency identification* (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli [allegati A](#) e [B](#) alla legge n. 232/2016; e
- **investimenti green** rappresentati da **macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica** a uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare **l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi**.

Gli investimenti, per poter rientrare nella nuova Sabatini capitalizzazione, devono essere **avviati posteriormente** all'invio alla banca o all'intermediario finanziario della **domanda di accesso** al contributo.

Si ricorda, infatti, che, ai fini dell'**accesso all'incentivo**, è **necessario** che il programma di **investimento** sia **interamente coperto** a mezzo di un **finanziamento** bancario **o** tramite l'acquisto in **leasing**. Il finanziamento può, nel **limite** dell'**80%**, essere assistito dalla **garanzia** del **Fondo pmi**.

Sotto questo punto di vista, il finanziamento deve essere compreso in un **range** tra euro **20.000 ed euro 4.000.000**, erogati in un'unica **tranche**. Il piano di **rientro** deve avere una durata **massima di 5 anni comprensivi del preammortamento o della prelocazione** che **non può essere superiore a 12 mesi**.

Anche la **capitalizzazione**, che “*accompagna*” il piano di investimento, deve rispettare determinate caratteristiche e, innanzitutto, deve essere pari **almeno al 30%** del **finanziamento** deliberato a copertura del singolo investimento.

Inoltre, la **delibera** di aumento del capitale sociale deve prevedere **soltanto** la possibilità di un **conferimento** in **denaro** e adottata in un periodo compreso tra **la presentazione della domanda e i 6 mesi antecedenti alla stessa**.

Importante è rispettare anche le tempistiche del conferimento che deve avvenire per almeno **il 25% di quanto previsto entro 30 giorni dalla concessione del contributo**; percentuale che aumenta al 100% nell'ipotesi di aumento a cura dell'unico socio o di Srls.

L'agevolazione consiste nell'erogazione di un **contributo in conto impianti** determinato in misura pari agli **interessi** calcolati su un finanziamento, di importo pari all'investimento effettuato e con **durata di 5 anni**, a un **tasso di interesse annuo** nella misura diversificata pari a:



- **5%** per le **micro e piccole imprese**; e
- **3,575%** per le **medie imprese**.